



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione



Ufficio Scolastico Regionale
per la Calabria

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. D'ANTONA" ACQUARO- SORIANO
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
Via Provinciale n.153 – Tel.0963/353076 Fax 0963/359949 – e-mail:vvic803004@istruzione.it 89832
ACQUARO (VV)

Regolamento dell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi e per il conferimento di incarichi ad esperti esterni



**Approvato nella seduta del consiglio di Istituto del 18/12/2023
e aggiornato in data 10/09/2025**

Sommario

ART. 1 - INTRODUZIONE	4
ART. 2 - PRINCIPI E AMBITI DI APPLICAZIONE	4
ART. 3 - CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE (ART. 45, CO. 2 LETT. B DEL DECRETO N.129/2018).....	5
ART. 4 - CONVENZIONI RELATIVE A PRESTAZIONI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA.....	5
E DEGLI ALUNNI PER CONTO DI TERZI.....	5
ART. 5 - ALIENAZIONE DI BENI E SEVIZI PRODOTTI NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE O PROGRAMMATE A FAVORE DI TERZI.....	5
ART. 6 - CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITA' ED INSEGNAMENTI (ART. 43, comma 3, Decreto n.129/2018 - ARTT. 7 E 53, D.LGS. 165/2001 E S.M.I.)	5
ART.7 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL VIGENTE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	8
ART. 8 - ACQUISTI, APPALTI E FORNITURE.....	8
ART. 9 - BENI E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA	9
ART.10 - PROCEDURA PER LA GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTI INFERIORI AD €.....	10
ART. 11 AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO	11
ART.12 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 150.000,00 EURO E PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL'ART. 35 D.LGS. 50/2016 S.M.I	12
A) L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici	12
B) Il confronto competitivo	13
C) La stipula del contratto.....	15
ART.13 LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO.....	15
ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	16
ART. 15 - ELENCO FORNITORI	16
ART. 16 - REQUISITI GENERALI E SPECIALI DEI FORNITORI E RELATIVE VERIFICHE.....	16
ART. 17 - NORME DI COMPORTAMENTO.....	17
ART. 18 - VERIFICA DELLE FORNITURE E DELLE PRESTAZIONI	18
ART. 19 - CONTRATTO	18
ART.20 - GARANZIE.....	19
ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI	19
ALLEGATO AL REGOLAMENTO NEGOZIALE.....	20

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTE le norme sull'autonomia scolastica di cui alla Legge n.59/1997, al D. Lgs. 112/1998 e al D.P.R. n.275/1999;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO l'art.45, comma 2 del Decreto 129/2018 con il quale è attribuita al Consiglio d'Istituto la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, N. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE";

VISTE le Linee Guida n. 4 A.N.A.C., di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione, Università e ricerca Reg. Uff. 0000074.05.01.2019;

VISTO il regolamento generale di contabilità dello Stato R.D. del 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i;

VISTO il D.LGS. 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTA la Legge 241/90 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 33 /2013;

RITENUTO di dover individuare l'oggetto e i limiti di spesa con riguardo alle specifiche esigenze dell'Istituto Comprensivo "G. D'Antona" di Acquaro in base alle quali ammettere il ricorso alle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e forniture, in ottemperanza alle prescrizioni imposte dalla normativa nazionale e comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e *par condicio* tra tutti gli operatori economici e professionali;

nella seduta del 19.12.2022, ha adottato il Regolamento per lo svolgimento dell'attività negoziale nei termini che seguono.

Il presente Regolamento viene allegato al Regolamento di Istituto, di cui fa parte integrante.

ART. 1 - INTRODUZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1,co.143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”, i criteri e le limitazioni per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali.
2. L’attività contrattuale dell’Istituto è disciplinata dalla normativa comunitaria recepita dall’ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali, dal presente regolamento.
3. Le principali disposizioni di carattere generale alle quali l’attività negoziale dell’Istituto deve uniformarsi sono:
 - il regolamento di contabilità generale dello Stato e il D.LGS. 31 maggio 2011, n. 91 avente ad oggetto “Disposizioni recanti attuazione dell’art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”
 - la legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (Procedimento Amministrativo),
 - le norme sull’autonomia delle Istituzioni scolastiche di cui alla Legge n.59/1997 e al D.P.R n.275/1999;
 - la legge n.107/2015
 - il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche approvato con Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1,co.143, della legge 13 luglio 2015 n. 107” ;
 - il Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, N. 50 e s.m.i.;
 - le Linee Guida n. 4 A.N.A.C., di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
 - il D.L.gs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i..

ART. 2 - PRINCIPI E AMBITI DI APPLICAZIONE

1. L’Istituzione Scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico nonché la realizzazione dispecifici progetti. Il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art.45 del D.I. n.129/2018.
2. L’attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, proporzionalità, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione e pubblicità, nonché, del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici” e s.m.i..
3. Ove i principi indicati pregiudichino l’economia e l’efficacia dell’azione ed il perseguimento degli obiettivi dell’Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.
4. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito ai sensi del Decreto n. 129/2018 e del vigente Codice dei Contratti pubblici.
5. La scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche, va motivata con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia.
6. L’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il cui valore, stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), è pari o superiore alle soglie comunitarie, avviene mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativa lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE”.
7. Il Fondo per le minute spese di cui all’art. 21 Decreto n. 129/2018 viene utilizzato per le spese necessarie al soddisfacimento dei bisogni urgenti e di modesta entità e viene gestito dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. La consistenza del fondo economale per le minute spese deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto al momento dell’approvazione del programma annuale.

ART. 3 - CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE (ART. 45, CO. 2 LETT. B DEL DECRETO N.129/2018)

1. Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.
2. Si accorda preferenza a soggetti che per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione nei confronti della scuola e, in generale, dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. Non sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza.
5. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e della morale comune.
6. Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere, nelle condizioni, vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola.
7. Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante dell'Istituto, gestisce il reperimento e l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati.
8. Per l'individuazione degli sponsor e l'avvio della relazione con la scuola può avvalersi della collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei genitori.
9. Il Dirigente dispone l'utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del PTOF o per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor.
10. Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.
11. A titolo esemplificativo la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola:
 - depliant orientamento e pubblicizzazione POF;
 - giornalino dell'Istituto;
 - gestione sito web;
 - progetti finalizzati e attività per conto di terzi;
 - attività motorie e sportive.

ART. 4 - CONVENZIONI RELATIVE A PRESTAZIONI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DEGLI ALUNNI PER CONTO DI TERZI

Il Dirigente dispone convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola per attività che siano previste dal PTOF.

ART. 5 - ALIENAZIONE DI BENI E SERVIZI PRODOTTI NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE O PROGRAMMATE A FAVORE DI TERZI

1. Il Dirigente dispone l'alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio dell'attività didattica o programmate a favore di terzi garantendo il recupero dei costi di produzione e una quota di contributo ad ulteriori attività previste dal PTOF.
2. Il Consiglio delibera i casi specifici per i quali sia da prevedere il copyright.

ART. 6 - CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITA' ED INSEGNAMENTI (ART. 43, comma 3, Decreto n.129/2018 - ARTT. 7 E 53, D.LGS. 165/2001 E S.M.I.)

1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente individua - sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal PTOF nonché della opportunità di realizzare specifici programmi di ricerca e sperimentazione - le esigenze cui è oggettivamente impossibile far fronte con personale in servizio presso l'Istituzione scolastica al fine di procedere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, D.Lgs.165/2001 e s.m.i. e degli artt. 43, comma 3, Decreto 129/2018 - al conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione.
2. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, lo stesso individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti tali incarichi dandone informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo e sul

proprio sito web.

- 3.** Il periodo massimo di validità di ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto.
- 4.** Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento richiesto.
- 5.** In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) salvo che nelle ipotesi di cui all'ultimo comma del successivo comma 10, essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
- 6.** L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art 53, D.lgs. 165/2001 e s.m.i..
- 7.** Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.
- 8.** Per ciascun contratto deve essere specificato:
 - l'oggetto della prestazione;
 - la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
 - il corrispettivo proposto per la prestazione.
- 9.** I candidati, oltre a dover possedere i requisiti per l'accesso al pubblico impiego, devono, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001, essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
- 10.** Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
- 11.** Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
- 12.** Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati, mediante valutazione comparativa, dal Dirigente Scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di persone coinvolte nel progetto o facenti parte di apposite commissioni.
- 13.** La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
 - a) Curriculum del candidato;
 - b) Contenuti e modalità dell'attività professionale e scientifica individuale;
 - c) Pubblicazioni e altri titoli;
 - d) Precedenti esperienze nell'ambito scolastico e dell'Istituto.
- 14.** La valutazione dei candidati terrà conto dei seguenti criteri:
 - a) Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
 - b) Correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è richiesto l'intervento;
 - c) Precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto dell'incarico;
 - d) Collaborazioni con altri Enti del territorio.
- 15.** Per esigenze di flessibilità e celerità dell'Istituto riguardanti incarichi di assistenza tecnica, l'Amministrazione attingerà dagli albi dei fornitori qualificati, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionati, nel

rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di collaborazioni esterne.

16. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 43 comma 3 del Decreto n. 129/2018, per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. L'affidamento dei predetti incarichi deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001.

17. Ai fini della stipula dei predetti contratti con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi 12 e 16 del citato D.Lgs. n° 165/2001.

18. Il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto con i candidati selezionati e alla copertura assicurativa come previsto dalla normativa vigente in materia.

19. Nel contratto devono essere specificati, oltre agli elementi di cui al precedente comma 8:

- il progetto di riferimento;
- le modalità del pagamento del corrispettivo;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C. e le condizioni di recesso unilaterale.

20. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo saranno determinati annualmente in base ai finanziamenti di cui l'Istituto disporrà, fatta esclusione di quelle prestazioni che per la loro natura possono essere equiparate alle prestazioni di insegnamento, che saranno retribuite come da CCNL.

21. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste.

22. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

23. L'ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione. Resta inteso che i compensi per le prestazioni erogate dagli esperti non potranno in alcun caso eccedere i massimali fissati dalla vigente normativa - D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995 per compensi riferiti ad attività di formazione e/o aggiornamento destinate al personale dell'istituzione scolastica; Circ. Min. Lav. n. 101 del 17 luglio 1997 per la determinazione dei compensi agli esperti esterni.

24. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione, in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

25. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, valutando la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

26. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrarli, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

27. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

28. Il Dirigente scolastico verifica l'assenza di ulteriori oneri previdenziali o assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti e autorizzati.

29. Il Dirigente, acquisita la deliberazione del Collegio Docenti o dell'articolazione del Collegio di Area competente per la specifica progettazione, sottoscrive l'accordo di collaborazione e di partecipazione, dandone

informazione al Consiglio di Istituto nella prima riunione successiva, qualora il Progetto comporti oneri di spesa relativi al Personale o per l'acquisto di beni o attrezzature che divengano di proprietà della Scuola.

30. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all'accoglienza di terzi, l'adesione al Progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di Istituto.

ART.7 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL VIGENTE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 36 del d.Lgs 50/2016 s.m.i. *“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.*

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;*
- c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;*
- d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a”).*

ART. 8 - ACQUISTI, APPALTI E FORNITURE

1. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell'ambito dei budget previsti nel Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto.

2. L'attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'Istituzione Scolastica, attraverso procedure che garantiscano la trasparenza e la pubblicità.

3. L'affidamento di servizi e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato, effettuabili anche attraverso MEPA o altri strumenti di acquisto e negoziazione telematici ovvero mediante acquisizione o consultazione dell'Albo dei Fornitori, verificando che gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico-finanziaria.

4. L'Albo dei Fornitori è tenuto a cura dell'incaricato agli acquisti ed è aggiornato periodicamente dall'istituzione scolastica.

5. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da CONSIP S.p.A. o MEPA,

secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa. Per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma previo confronto con i parametri qualità-prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsti dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche possono, altresì espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti ai sensi dell'articolo 47, ovvero espletare procedure di affidamento in via autonoma anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione.

6. L'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri:

- a) offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre che del prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l'affidabilità o altri criteri stabiliti dal mercato;
- b) il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta dell'Istituto.

ART. 9 - BENI E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture è ammesso, con riguardo alle esigenze e necessità dell'Istituto per lo svolgimento di tutte le sue attività istituzionali, gestionali e operative, in relazione all'oggetto delle seguenti voci di spesa:

- manutenzione di opere o di impianti;
- interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- lavori necessari per la compilazione di progetti;
- completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto, o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità di completare opere o lavori;
- acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature, automezzi, autoveicoli, impianti, ricambi accessori;
- spese per piccole manutenzioni e riparazioni di locali scolastici e relativi impianti;
- acquisto, manutenzione, riparazione e ripristino di attrezzature, macchinari e strumentazioni, utensili, strumenti e materiale tecnico occorrenti per il funzionamento dei laboratori;
- canoni di telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici e altri sistemi di comunicazione e acquisto di relativi piccoli impianti e attrezzature;
- spese per il noleggio in genere di beni mobili e attrezzature strumentali per il funzionamento degli uffici e la realizzazione delle attività didattico-formative;
- acquisto di materiali per il funzionamento degli uffici, compreso l'acquisto di licenze software e manutenzione degli stessi;
- acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di macchine di ufficio (PC, hardware, software, fotocopiatrici, fax, apparati di telefonia, impianti e attrezzature informatiche, strumenti e apparecchiature tecniche);
- spese per servizi informatici e per l'acquisto e manutenzione reti informatiche, programmi di software e relativo aggiornamento, reti telefoniche;
- acquisto di materiale di consumo e di cancelleria (carta, toner, stampanti, modelli, registri, attrezzature, strumenti, apparati ed arredi per uso d'ufficio, materiale informatico, telefonico, elettrico, fotografico e altro materiale tecnico e similari necessari al funzionamento degli uffici e delle attività didattico-formative);
- spese per abbonamenti a riviste, pubblicazioni, libri e periodici, rilegature libri e stampe, acquisto o predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale audio-visivo e simili;
- spese per servizi di sede (derattizzazioni, disinfestazioni, copisteria, spedizioni postali e simili);
- acquisto di materiale di pulizia di tutti i locali e servizi scolastici;
- acquisto e noleggio di apparecchiature e macchinari per la nettezza e pulizia dei locali scolastici;
- acquisto e fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) e vestiario da lavoro del personale

dipendente;

- acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica complementi di arredo e suppellettili e attrezzature varie per gli uffici, le aule, le palestre, i laboratori;
- acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti e premi e spese per rappresentanza nei limiti di spesa autorizzati per ogni singolo progetto;
- materiale di consumo, suppellettili e sussidi per attività didattiche, attività sportive, attività nella scuola dell'infanzia, attività di sostegno per alunni con disagio e disabilità;
- divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- acquisto di servizi di assicurazione;
- acquisto di servizi bancari;
- acquisto di servizi di vigilanza;
- acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento destinati al personale e agli studenti;
- acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse della scuola;
- acquisto biglietti di viaggio in treno aereo, nave, per transfert connessi a tutte le attività istituzionali formativo-didattico-amministrative;
- spese per compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti ad iniziative di formazione o convegni, conferenze, celebrazioni, mostre rassegne o altre manifestazioni promosse dall'Istituto e incaricati di altre attività specifiche o similari;
- spese di rappresentanza;
- spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività dell'Istituto;
- spese per quote di partecipazione a rete o consorzi di scuole e/o ad iniziative per la promozione dell'attività didattica e formativa dell'Istituto;
- spese per trasporti, spedizioni e facchinaggio;
- spese per pulizia e disinfezioni straordinarie dei locali;
- spese per assicurazioni connesse a circostanze ed eventi straordinari;
- acquisizioni di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui sopra rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni e attività dell'Istituto, nel limite degli importi stabiliti dalla normativa vigente;
- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine stabilito dal contratto;
- necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

ART.10 - PROCEDURA PER LA GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTI INFERIORI AD € 10.000 IVA ESCLUSA

1. Per affidamenti inferiori ad €10.000,00 IVA esclusa, il Dirigente scolastico può procedere all'affidamento diretto in piena autonomia, senza il preventivo intervento del Consiglio di Istituto, pur nel rispetto della vigente normativa. In tal caso la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica.

2. L'attività negoziale è svolta dal DS, in qualità di rappresentante legale dell'Istituto, il quale si avvale dell'attività istruttoria del DSGA. Il DS procederà ad individuare gli affidatari di servizi o forniture attraverso indagini di mercato, secondo autonomi criteri di idoneità e affidabilità, al fine di perseguire il miglior rapporto qualità-prezzo. Lo stesso, pertanto, procederà alla comparazione dei listini di mercato - acquisibili anche attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. o MEPA oppure avvalendosi di altri strumenti

di acquisto e negoziazione telematici –ovvero mediante la comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe.

ART. 11 AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'articolo 36, comma 2, **lettera a) del predetto Codice**.
 2. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati amministrazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.
 3. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
 4. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
 5. Al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, libertà di concorrenza, non discriminazione, trasparenza e rotazione, si ritiene opportuna un'indagine di mercato, realizzata prevalentemente attraverso la richiesta di preventivi a più operatori economici con facoltà, per il Responsabile del procedimento, di richiedere più offerte comparative attingendo alle ditte iscritte all'Albo Fornitori. In deroga a tale procedura, è consentita la trattativa con un unico operatore in presenza di situazioni urgenti e indifferibili, impreviste e imprevedibili ovvero a tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto o di specifiche situazioni di mercato (si pensi ai casi in cui sia impossibile acquistare da altri operatori il medesimo bene/servizio sul mercato di riferimento dell'Istituto o ai casi in cui la ditta è unica produttrice del prodotto/servizio desiderato, c.d. "caso dell'unico fornitore"). L'Istituzione scolastica può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
 6. Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.
 7. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, l'Istituzione scolastica motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, l'amministrazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
- In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici sarà privilegiato al fine di garantire il rispetto del principio di concorrenza evitando - salvo motivate eccezioni - di invitare lo stesso operatore risultato affidatario del precedente contratto, in ottemperanza al principio di rotazione.
8. Per affidamenti di modico valore, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica. Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

9. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

ART.12 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 150.000,00 EURO E PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL'ART. 35 D.LGS. 50/2016 S.M.I.

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

L'Istituzione scolastica può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente e si articola in tre fasi:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
- c) stipulazione del contratto.

A) L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dall'Istituzione Scolastica, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

L'istituzione scolastica assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

L'Istituzione scolastica può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata

la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. **L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici** è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità. **Il predetto avviso** indica i requisiti di carattere **generale** di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. **L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie.** La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante la dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

L'Istituzione scolastica procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, **fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.**

La stessa prevede altresì le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

La stazione appaltante esclude dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

B) Il confronto competitivo

Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, l'Istituzione scolastica seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, **in** numero non inferiore a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, ovvero non inferiore a dieci operatori economici per i lavori e 5 operatori economici per i servizi e le forniture. Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato ovvero di costituzione dell'elenco, l'Istituzione scolastica indica i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato o presenti nell'elenco, la stazione appaltante deve indicare, nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici l'amministrazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante in sede di avviso pubblico e non siano stati previsti, prima dell'avvio dell'indagine di mercato o dell'istituzione dell'elenco degli operatori economici, criteri ulteriori di selezione in conformità a quanto previsto, la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

L'Istituzione scolastica indica nella determina a contrarre o nell'atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori.

La stessa invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'articolo 75, comma 3, del Codice dei contratti pubblici oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 97, comma 8, Decreto Legislativo n.50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici:
 - a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali;
 - b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi;
 - c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica;
 - d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia;

l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o il seggi di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

Le sedute di gara, siano esse svolte dal Rup che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.

C) La stipula del contratto

Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

ART.13 LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO

1. I contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati **mediante procedura negoziata**, con consultazione di almeno **quindici** operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

2. La procedura delineata ricalca quella dettata all'articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici ed esplicitata dall'art. 14 del presente Regolamento, con l'estensione **a quindici** del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo. Valgono, pertanto, le osservazioni e le indicazioni fornite dagli articoli precedenti anche in riferimento ai requisiti di carattere generale. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

3. Considerata l'ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 di euro e i rischi insiti (per definizione) nella possibilità di affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole dell'intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto più necessaria l'individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici. In particolare si richiamano gli oneri motivazionali già esplicitati nei precedenti articoli. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

4. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. La procedura per l'affidamento di **lavori** di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti pubblici è del tutto simile a quella di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del medesimo Codice.

L'invito è rivolto ad almeno **quindici** operatori.

I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti

ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010, D.L. n.187/2010, Legge n.217/2010).
2. A tal fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare all'Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti postali o bancari dedicati - anche in via non esclusiva - agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.
3. L'Istituzione scolastica ha l'obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il "Codice Identificativo di Gara" (CIG). Pertanto, prima di effettuare un contratto di fornitura di beni o servizi, l'Istituzione Scolastica provvede ad acquisire il relativo CIG. La richiesta va effettuata on-line sul sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

ART. 15 - ELENCO FORNITORI

1. L'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente.
2. L'Istituto forma elenchi di fornitori qualificati, cd. "Albo Fornitori", per gli affidamenti in economia, ai quali possono essere iscritti soltanto gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al comma precedente che avranno reso autocertificazione attestante, in conformità alla normativa vigente in materia, l'adempimento degli obblighi di regolarità contributiva.

ART. 16 - REQUISITI GENERALI E SPECIALI DEI FORNITORI E RELATIVE VERIFICHE

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all' articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al

Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

- b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

16.1. Per lavori, servizi e forniture di **importo fino a 5.000,00 euro**, per i quali si procede ad affidamento diretto, l'Istituzione scolastica ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all' articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso l'Istituzione scolastica procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'Articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad

esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espressioni, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, effettuerà idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 provvedendo, in ciascun anno solare, a sottoporre a controllo un campione non inferiore al 30% degli affidamenti.

16.2. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, per i quali si procede ad affidamento diretto l'Istituzione scolastica procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa all'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espressioni, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in ciascun anno solare, a sottoporre a controllo un campione non inferiore al 40% degli affidamenti.

16.3. Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Tutti i fornitori devono inoltre essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte ed delle tasse. Pertanto, prima di procedere al pagamento di una fattura di importo superiore a € 5.000,00, è necessario verificare (attraverso una ricerca effettuata sul sito di Equitalia) se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a detto importo e, in caso affermativo, non si procede al pagamento della fattura segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Esula da tale obbligo il caso in cui si proceda, per ragioni di economicità, ad emettere un solo mandato su più fatture.

ART. 17 - NORME DI COMPORTAMENTO

1. Le imprese partecipanti alle procedure disciplinate dal presente Regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/90 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

2. Le imprese coinvolte in procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture promosse dall'Istituto si astengono, altresì, da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e/o direzione o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e

controllo ovvero le persone preposte alla direzione e vigilanza degli stessi.

3. Alle imprese concorrenti non è permesso accedere, in fase di procedura, agli uffici dell'Istituto ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo nei limiti e con le modalità di cui alla L.241/90 e s.m.i.

4. Le imprese partecipanti alle predette procedure hanno l'obbligo di segnalare all'Istituto qualsiasi tentativo volto a turbare il regolare svolgimento delle procedure di scelta del contraente e/o l'esecuzione del contratto, nonché, eventuali richieste o pretese anomale avanzate da dipendenti della stazione appaltante o da chi possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento, alla stipula del contratto e alla sua esecuzione.

5. Le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro.

6. Le stesse si impegnano altresì al rispetto dei limiti legislativi relativi al subappalto e al nolo a caldo. E' fatto comunque divieto subappaltare parte dei lavori aggiudicati ad imprese che abbiano partecipato alla gara o ad imprese da esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti.

7. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento comporta l'esclusione dalla gara ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamentodell'aggiudicazione.

ART. 18 - VERIFICA DELLE FORNITURE E DELLE PRESTAZIONI

1. I lavori, i servizi e le forniture acquisiti nell'ambito del presente regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione o a collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o dell'attestazione di regolarità della fornitura.

2. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o dall'esecuzione dei servizi e vengono svolte da personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica nominato dal Dirigente Scolastico. Del collaudo è redatto apposito verbale.

ART. 19 - CONTRATTO

1. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante lettera di ordinazione che assume la veste giuridica del contratto.

2. Il contratto deve essere redatto per iscritto e deve contenere, tra l'altro, il luogo e il termine di consegna, l'intestazione della fattura, il termine di pagamento e le condizioni di fornitura quali ad esempio:

“porto franco all'indirizzo “

“le spese di imballo, di bollo, di registro, di trasporto, di scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti - nel presente e nel futuro - alla fornitura sono a completo carico della Ditta Fornitrice”

3. Il contratto deve contenere un'apposita clausola con la quale il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi dei finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

4. L'atto di affidamento deve comunque contenere:

- Oggetto dei lavori, forniture, servizi che si affidano;
- Importo dell'affidamento;
- Condizioni di esecuzione;
- Inizio e termine del contratto;
- Modalità di pagamento;
- Penalità;
- Estremi delle garanzie prestate;
- Estremi della dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, L.136/2010 e s.m.i.;
- Estremi di verifica della regolarità contributiva.

Nel caso di lettera commerciale vanno riportate le medesime indicazioni sopra elencate e il documento dovrà essere controfirmato per accettazione dall'affidatario.

ART.20 - GARANZIE

La cauzione provvisoria e definitiva, ove prevista e/o richiesta, deve essere prestata nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia.

Al prestatore d'opera sarà corrisposto un compenso diverso da quello fissato dalle tabelle annesse al CCNL. Nel fissare la retribuzione si farà riferimento ai compensi fissati dal D.I. 326 del 12/10/95 oppure alla Circolare del Ministero del Lavoro n. 101/97.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Francesca Durante

ALLEGATO AL REGOLAMENTO NEGOZIALE

Per compensi riferiti ad attività di formazione e/o aggiornamento destinate al personale dell'istituzione scolastica si applicano i limiti previsti dal D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995.

Tipologia	Importo
Direzione, organizzazione	Fino ad un massimo di € 41,32 giornaliera
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	Fino ad un massimo di € 41,32 e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per professori universitari
Docenza	Fino ad un massimo di € 41,32 elevabili fino a di € 51,65 orarie per professori universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro	Fino ad un massimo di € 41,32 orari

Nella determinazione dei compensi agli esperti esterni si applicano i massimali previsti dalla Circ. Min.Lav. n. 101 del 17 luglio 1997

Tipologia	Importo
FASCIA A Docenti, direttori di corso e di progetto; Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza decennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (con esperienza decennale).	Fino ad un massimo di € 85,22 orarie
FASCIA B Docenti, codocenti, direttori di corso e condirettori di progetto; Ricercatori universitari di 1° livello, ricercatori junior (esperienza triennale); Professionisti, esperti di settore junior (esperienza triennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di docenza.	Fino ad un massimo di € 56,81 orarie
FASCIA C Codocenti o condirettori di corsi e progetti. Tutor	Fino ad un massimo di € 46,48 orarie Fino ad un massimo di € 30,99 orarie
I massimali sono da intendersi al lordo di IRPEF	